



Città di Eraclea

Città metropolitana di Venezia



AREA TECNICA SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Lara Santoro
Referente Tecnico: Dott.ssa Lara Santoro

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN LOCALITÀ CA' TURCATA – VIA GUIDI 1 – PER LE IMPRESE SOCIALI DEL TERZO SETTORE

Il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Eraclea

- **visto che** il Comune di Eraclea è proprietario del fabbricato “Ex scuola elementare Enrico Fermi”, ubicato in via Guido Guidi n.1 in località Ca' Turcata, e censito al N.C.E.U. al foglio 16, mapp 223, subalterno 08, categoria C/3, classe 3, consistenza 523 m2, facente parte del patrimonio indisponibile dell'Ente;
- **considerato che** il Comune di Eraclea intende promuovere l'utilizzo del proprio patrimonio edilizio esistente, soprattutto in uso promiscuo tra Associazioni, favorendo e sostenendo specifici progetti rivolti all'intera cittadinanza, a mezzo dell'individuazione di alcuni spazi da assegnare alle imprese sociali che promuovano lo sviluppo delle politiche sociali, della cultura e dello sport, la tutela della salute e dell'ambiente e il reinserimento sociale;
- **rilevato che** è interesse dell'Amministrazione Comunale procedere all'assegnazione dell'immobile a soggetti che svolgano finalità sociali e al contempo garantiscano la valorizzazione del bene;
- **dato atto che** il D.P.R. 296/2005 (che ha abrogato e sostituito la L. 390/86) impone tuttavia l'espletamento di procedure di evidenza pubblica per la concessione di beni immobili appartenenti allo Stato;
- **richiamata** la D.G.C. n. 103 del 03/07/2024, con cui il predetto immobile è stato temporaneamente concesso sino al 31/01/2026;
- **dato atto che** con la D.G.C. n. 49/2026 del 31/03/2026 è stato espressamente stabilito che la concessione in uso avvenisse nelle more della pubblicazione di avviso pubblico finalizzato all'individuazione di un soggetto, appartenente agli Enti del Terzo Settore, cui assegnare temporaneamente l'immobile di proprietà comunale sito in via Guidi n. 1;
- **ritenuto**, per quanto sopra, di dover avviare una ricerca volta a individuare una graduatoria di soggetti interessati all'assegnazione del predetto bene immobile per la durata di cinque anni;
- **richiamata** la Determinazione n. 235 del 03/04/2026, con cui è stato approvato il presente Avviso pubblico;

AVVISA

- che il Comune di Eraclea – Ufficio Patrimonio - indice un avviso pubblico per l'assegnazione di immobile comunale sito in località Ca' Turcata, via Guidi 1, a favore delle imprese sociali del Terzo Settore, al fine di coinvolgere la cittadinanza nelle attività assistenziali, sociali, ambientali, scolastiche, ricreative, culturali per un periodo di anni dieci, in esecuzione di propria determinazione n. 235 del 03/04/2026 avente ad oggetto “AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN LOCALITÀ CA' TURCATA – VIA GUIDI 1 – A IMPRESE SOCIALI DEL TERZO SETTORE”;
- che la planimetria dell'immobile è allegata al presente Avviso (*Allegato P_Estratti tecnici*) e che lo stesso è concesso in uso nello stato di fatto, manutenzione e conservazione in cui si trova;
- che il concessionario dovrà, in particolare:
 - non sub-concedere i locali a terzi, nemmeno in parte e a qualsiasi titolo;
 - realizzare il programma di attività costituenti il Piano di Valorizzazione dell'immobile sulla base delle linee progettuali presentate in sede di candidatura;
 - rendicontare annualmente in merito alle attività svolte nei locali concessi;
 - corrispondere al Comune di Eraclea un canone concessorio, mediante controvalore di opere di manutenzione straordinaria o valorizzazione del bene per il suo utilizzo;
 - in caso di assegnazione del bene, stipulare una fidejussione bancaria o assicurativa, rilasciata da primario Istituto a garanzia dell'esecuzione delle eventuali opere di valorizzazione proposte in sede di gara e dell'adempimento di tutte le relative obbligazioni assunte in sede di stipula della concessione;

- in caso di assegnazione, stipulare polizza “rischi locativi” in genere, per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione/00 per danni al fabbricato), nonchè stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che il concedente viene considerato "terzo" a tutti gli effetti, sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a € 2.000.000,00 con il limite di € 1.000.000,00 per persona;
- assumere a proprio carico gli oneri accessori quali allacciamenti , attivazioni di servizi e i relativi consumi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i consumi di acqua, energia elettrica, gas e i canoni TARI o altri tributi e imposte assimilate;
- assumere a proprio carico le spese di riparazione e manutenzione ordinaria e ogni altro onere relativo all'uso dell'immobile concesso;
- assumere a proprio carico ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivare da fatti dolosi e colposi di qualunque soggetto, compresi i terzi nell'utilizzo del bene, nonchè causati dai propri associati, dipendenti, dagli utilizzatori del bene e da tutte le altre persone che essa ammetterà anche temporaneamente nell'immobile.

L'Amministrazione si riserva comunque, in ogni momento, la facoltà di revocare il presente avviso o di non dar corso alla successiva trattativa, senza che i soggetti interessati possano comunque vantare rimborsi o compensi per la compilazione della manifestazione di interesse o di atti ad essa inerenti.

RENDE NOTO

che il termine perentorio per la presentazione delle proposte è alle **ore 12:00 del 04 maggio 2026**

ART. 1 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'IMMOBILE

Il bene immobile oggetto del presente Avviso Pubblico è costituito da un manufatto edilizio principale facente parte del patrimonio indisponibile dell'Ente e diversi anni fa era adibito a scuola primaria della frazione di Ca' Turcata; attualmente l'immobile è occupato dal concessionario uscente. La rappresentazione del bene è ricompresa nell'allegato elaborato grafico (*Allegato P_Estratti tecnici*).

L'immobile è catastalmente censito al Catasto Fabbricati del Comune di Eraclea al Foglio 16, mapp 223, subalterno 08, categoria C/3, classe 3, consistenza 523 m2.

L'unità immobiliare verrà assegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, rimanendo a carico dell'aggiudicatario la richiesta e l'ottenimento di concessioni, licenze, autorizzazioni occorrenti per l'uso, senza che l'aggiudicazione costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte del Comune di Eraclea e di altri Enti Pubblici.

In capo al concessionario, individuato a seguito della presente procedura, risultano in carico i seguenti oneri:

- acquisizione dei necessari pareri prescritti per legge per l'esecuzione delle opere ricomprese nel Piano di Valorizzazione presentato in sede di gara;
- redazione della progettazione esecutiva degli interventi proposti;
- espletamento delle procedure di aggiudicazione dei lavori ed esecuzione dei medesimi sulla base delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
- trasmissione all'Ufficio Tecnico del Comune di Eraclea degli elaborati as built e delle certificazioni/attestazioni di conformità impianti nonchè della eventuale pratica catastale (che dovrà essere concordata con il Settore competente, preventivamente al deposito presso il Catasto);
- attivazione di sotto-servizi e allacci necessari al corretto funzionamento, con intestazione delle utenze;
- eventuale certificato di collaudo delle strutture realizzate.

Ad opere ultimate verrà redatto, dai competenti uffici comunali in contraddittorio con il concessionario, un verbale di presa d'atto dello stato dei luoghi al fine di accertare, in contraddittorio, lo stato di conservazione dell'immobile, l'entità delle opere eseguite e la loro rispondenza rispetto al Piano di Valorizzazione.

Resteranno a carico del concessionario, per l'intera durata della concessione, i costi di manutenzione ordinaria e comunque quelli connessi e necessitati dal particolare tipo di attività svolta nei locali, al fine di assicurare, alla scadenza della stessa, che l'immobile e gli impianti risultino in buono stato di conservazione e funzionamento.

Resteranno inoltre a carico del concessionario le competenze del datore di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08.

Il concessionario, in sede di realizzazione degli interventi, dovrà fare riferimento, per quanto applicabile, alla normativa vigente in materia di appalti di cui al D.Lgs. 36/2023.

ART. 2 DESTINATARI DELL'AVVISO PUBBLICO

Possono presentare domanda di ammissione le imprese sociali e più precisamente:

- le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, come disciplinate dal D.Lgs. n. 112/2017;

- le imprese sociali come sopra definite, devono essere iscritte al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) ed anche alla Camera di Commercio.

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

ART. 2.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

I soggetti richiedenti dovranno dichiarare:

- a) di aver preso visione di tutte le condizioni previste nel Bando e di accettarle in modo incondizionato e senza riserve;
- b) di non aver debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti Comune di Eraclea e delle sue partecipate nonchè una o più liti pendenti o comunque un contenzioso amministrativo, tributario o civile, con il Comune;
- c) di non essersi resi inadempienti o colpevoli di negligenza nell' eseguire prestazioni per il Comune di Eraclea o per altre Amministrazioni Pubbliche;
- d) di non aver subito procedure di decadenza o revoca di concessioni di spazi per aver commesso azioni gravi comportanti la risoluzione dei relativi contratti o avere contenziosi in corso di qualsiasi natura per inosservanza dei regolamenti, definiti almeno in primo grado dall' Amministrazione Comunale;
- e) l' inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di concessione elencate nell' art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 cui si fa riferimento per semplificazione e analogia di situazioni, ed in particolare che non sussiste motivo di esclusione dalla partecipazione al predetto Bando per una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile, per uno dei seguenti reati:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti, consumati o tentati, previsti dall' articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 dall' articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall' articolo 452- quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un' organizzazione criminale, quale definita all' articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell' Unione Europea, del 24 ottobre 2008;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all' articolo 2635 del codice civile;
 - false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - frode ai sensi dell' articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell' ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all' articolo 1 del Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l' incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- f) che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall' articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all' articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- g) non essere destinatario di sanzione interdittiva di cui all' articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all' articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- h) non aver presentato la certificazione di cui all' articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non aver presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
- i) non sussiste la situazione di stato di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta o di concordato preventivo o di un procedimento in corso per l' accesso a una di tali procedure;
- j) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l' offerente.

Per la partecipazione alla procedura di gara l' offerente dichiara anche di non trovarsi in una delle ulteriori condizioni di esclusione che seguono:

1. sussistenza di gravi infrazioni alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
2. sussistenza di una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 36 del 2023, non diversamente risolvibile;
3. sussistenza di una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
4. situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o sussistenza di qualsiasi altra relazione con altro partecipante all'asta, anche di fatto, se questa determina l'imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale;
5. aver commesso un illecito professionale grave, di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 36 del 2023, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
6. che l'impresa non si avvale dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla L. n. 383/2001 oppure che l'impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
7. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, N° 68) ovvero che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, N.° 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici ovvero che l'impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto – successivamente al 18.01.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l'organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all'art. 9 della L. n. 68/99.

Si precisa che l'esclusione automatica di cui ai precedenti punti elenco è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti: a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231; b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali; f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; g) del direttore tecnico o del socio unico; h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso di persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima. Si precisa che tutte le persone designate a rappresentare l'impresa/ente devono possedere i requisiti di cui sopra e devono essere indicate nell'apposita dichiarazione.

ART. 2.2 ALTRI REQUISITI E CONDIZIONI

Nell'istanza di partecipazione dovranno altresì essere dichiarate le seguenti condizioni:

- di aver preso visione delle disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), relativamente al trattamento dei dati contenuti nel presente Avviso, esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri del Comune di Eraclea e di essere informato ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679;
- di aver preso conoscenza del bene oggetto di concessione, di accettarli nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come visti e piaciuti nella loro attuale consistenza; di aver effettuato un sopralluogo nel sito interessato, - di aver preso visione integrale dei luoghi e della documentazione di cui alla presente procedura di evidenza e che, sia il sopralluogo, sia la presa visione sono stati esaustivi al fine di formulare un'offerta congrua e ponderata;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, al pieno ed incondizionato rispetto delle condizioni generali e degli obblighi del concessionario contenute nel Bando.

ART. 3. UTILIZZO DEGLI SPAZI

Gli spazi sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Il Concessionario, a pena di decadenza dalla concessione, sarà tenuto ad utilizzare lo spazio oggetto di concessione esclusivamente secondo le finalità contemplate nel proprio statuto e nella concessione che sarà sottoscritta tra le parti e a restituirlo all'Amministrazione Comunale alla scadenza stabilita.

La concessione avrà durata decennale, con obbligo di rendicontazione annuale da parte del Concessionario in merito alle attività svolte, che devono essere conformi alle finalità per le quali viene concesso il bene nonché devono rientrare tra gli scopi statutari dell'Associazione concessionaria.

Entro il 30 novembre di ogni anno solare, sarà redatto verbale di presa d'atto dello stato dei luoghi al fine di accertare, in contraddittorio, lo stato di conservazione dell'immobile, l'entità delle opere eseguite e la loro rispondenza rispetto al Piano di Valorizzazione presentato in sede di gara.

Qualora sorgano contestazioni in relazione alle opere eseguite rispetto alla proposta, le stesse saranno notificate per iscritto al concessionario che ha l'obbligo di attivarsi, entro e non oltre 15 giorni per l'adempimento ovvero per emendare vizi e difetti nelle opere, pena la revoca della concessione.

Il concedente si riserva la facoltà di valutare in ogni momento la permanenza delle condizioni utilizzo e gestione dello spazio, rispetto alla sua destinazione.

La concessione sarà dichiarata decaduta in caso di inadempienza del concessionario rispetto agli obblighi sopra riportati ovvero di quelli che saranno previsti nella convenzione sottoscritta;

ART. 4. OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario:

- le spese inerenti la convenzione da stipulare, se dovute: marche da bollo, spese di registrazione dell'atto e imposta di registro, se ed in quanto dovuta;
- l'acquisizione di eventuali autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi o altre forme di assenso necessario per lo svolgimento delle attività poste in essere nello spazio concesso, se dovute;
- l'esecuzione di interventi necessari per mantenere lo spazio in condizione di servire all'uso per cui viene concesso;
- il pagamento del canone concessorio in due rate semestrali anticipate;
- gli oneri accessori quali allacciamenti, attivazioni di servizi;
- i consumi di acqua, energia elettrica, gas ed ogni altra utenza, nonché i canoni della TARI o altri tributi e imposte assimilate, nella misura accertata. Le utenze siano volturate a nome del concessionario con stipula a proprie spese dei contratti con le imprese erogatrici;
- il pagamento degli oneri fiscali e tributari, ad esclusione di quelli che per disposizione di legge gravano sulla proprietà;
- le prestazioni relative alle esigenze specifiche delle singole manifestazioni/attività, così come apparecchiature, attrezzature e/o impianti di qualsiasi genere, se non già presenti nei locali;
- la vigilanza sullo spazio dato in uso affinché non venga superata la capienza dello stesso;
- impedire l'accesso ai locali da parte di persone non autorizzate;
- l'osservanza da parte del proprio personale, collaboratori, soci e ospiti di tutte le disposizioni di legge in vigore durante il periodo di vigenza della concessione, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali;
- a stipulare, entro 5 giorni dalla stipula della convenzione a pena di decadenza, e a consegnarne copia all'Ufficio Patrimonio del Comune di Eraclea di:
 - polizza "rischi locativi" in genere, ai sensi degli art. 1588,1589 e 1611 del C.C., per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione/00 per danni al fabbricato);
 - polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che il concedente viene considerato "terzo" a tutti gli effetti, sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a € 2.000.000,00 con il limite di € 1.000.000,00 per persona;
- la riparazione di eventuali danni causati ai locali utilizzati, ad attrezzature e ad oggetti di qualsiasi genere ivi esistenti durante il periodo di concessione;
- la manutenzione ordinaria, la pulizia e la custodia dei locali assegnati;
- eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e dell'area scoperta di pertinenza nel rispetto delle indicazioni ed entro i tempi previsti nel Piano di Valorizzazione, assumendosi ogni rischio economico e finanziario, nonché responsabilità giuridica al riguardo. È a carico del concessionario altresì la responsabilità in merito agli oneri sulla sicurezza in fase di realizzazione dei lavori suddetti, incluso il coordinamento in fase di esecuzione;
- ad osservare nell'affidamento e nell'esecuzione delle opere di valorizzazione proposte le procedure stabilite dalla normativa vigente ed in particolare dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ed il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., a pena di decadenza della concessione;
- nel caso in cui si avvalga di terzi per l'esecuzione delle opere di cui al Piano di Valorizzazione, a garantire che siano realizzati da operatori economici in possesso dei requisiti richiesti agli artt. 94 e sgg del D.Lgs. 36/2023, a pena di decadenza della concessione. A tal fine dovrà essere trasmessa al Comune idonea relazione contenente le informazioni generali sull'appaltatore (almeno ragione sociale, partita IVA, sede legale) e sull'oggetto dell'appalto e lo schema del contratto;
- effettuare, a propria cura e spese, tutti i necessari collaudi a chiusura dei lavori, nonché tutti gli interventi per la messa a norma dei Beni e della relativa impiantistica secondo la legislazione vigente;
- consentire verifiche e sopralluoghi di personale tecnico del Comune durante l'esecuzione delle opere proposte, ottemperando ad eventuali indicazioni e a consegnare al Comune al termine dei lavori tutta la documentazione tecnica, certificazioni e documentazione spese, inerente i lavori eseguiti;
- a stipulare una fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da primario Istituto, in misura pari 15% del valore delle opere (o nel diverso importo indicato dal Comune) a garanzia dell'esecuzione delle opere di valorizzazione a carico del Concessionario e dell'adempimento di tutte le relative obbligazioni assunte in sede di convenzione. entro e non oltre venti giorni dalla sottoscrizione della stessa, consegnarne copia all'Ufficio

Patrimonio del Comune. Si precisa che la fideiussione di cui sopra dovrà inoltre prevedere l'espressa condizione che il fideiussore è tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune, con esclusione altresì del beneficio di preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c.;

- presentazione della relazione sull'attività svolta, come previsto dall'art. 4 del presente Avviso, entro il 30 novembre di ciascun anno.

Il Comune potrà effettuare periodicamente ed a propria discrezione, sopralluoghi, ispezioni e controlli per la verifica della corretta gestione e manutenzione ordinaria;

ART. 5 DIVIETI

E' fatto espresso divieto al concessionario, a pena di decadenza della concessione, di:

- sub-concedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, e/o anche in via occasionale, il locale assegnato;
- apportare variazioni, innovazioni, eliminazioni o addizioni su qualsiasi parte dell'immobile, senza previa autorizzazione del Comune fatto salvo per quelle previste nel Piano di Valorizzazione ed autorizzate dal Comune in sede di stipula della concessione;
- adibire gli spazi concessi o parte di essi a sala giochi per usi non ricreativi e sociali, ovvero installare apparecchi automatici ad essi adibiti (slot-machines, video lottery, ed altre apparecchiature che abbiano come elemento preponderante di procurare dipendenza);
- adibire lo spazio per uso di culto;
- utilizzare gli spazi per iniziative in contrasto con la legge o con lo Statuto Comunale e i regolamenti comunali, per attività contrarie al buon costume, al pubblico decoro ed alla pubblica sicurezza;
- effettuare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- mantenere in deposito, in qualsiasi locale dell'edificio comunale, materiale infiammabile o comunque pericoloso per la pubblica incolumità;
- effettuare amplificazione sonora non compatibile con il contesto ambientale e in violazione dei regolamenti in tema di inquinamento acustico.

ART. 6 DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA - DECADENZA – RECESSO

La durata della concessione è stabilita in anni 10 (dieci) a far data dalla stipula della concessione. È escluso il tacito rinnovo. La concessione è revocabile dal Comune di Eraclea senza indennizzo alcuno in favore della concessionaria, per esigenze di pubblico interesse, in qualunque momento e senza necessità di congruo preavviso.

La revoca sarà in tutti i casi preceduta da contestazione scritta e da comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della L. n° 241 del 07/08/1990.

La concessione sarà dichiarata decaduta di diritto altresì nei seguenti casi:

- gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite nel presente avviso e nell'atto di concessione;
- subconcessione dell'area o dell'immobile comunale;
- destinazione dell'immobile ad uso diverso da quello oggetto della concessione;
- per morosità ovvero mancata realizzazione del progetto presentato in sede di Avviso;
- cessazione dell'attività svolta dal concessionario per qualsiasi causa o motivo;
- in caso di concordato preventivo o fallimentare, di fallimento, di liquidazione coatta e amministrazione controllata a carico del Concessionario;
- destinazione degli spazi ad usi diversi da quelli previsti dal presente contratto;
- mancato rispetto delle vigenti normative in materia di pubblica sicurezza; danneggiamenti, intenzionali o derivati da negligenza, ai beni di proprietà comunale;
- decadenza o revoca delle prescritte autorizzazioni amministrative che consentono al concessionario l'esercizio dell'attività specifica associativa;
- introduzione di modifiche o innovazioni non concordate ai locali, qualora non intervenga la loro rimozione nel termine di trenta giorni dalla formale contestazione;
- mancata copertura assicurativa;
- frode dimostrata dalla Concessionaria in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività espletata nei locali concessi;
- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni a carico di membri della cooperativa o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito dell'utilizzo dei locali concessi;
- mancato rispetto delle disposizioni di ordine pubblico, delle norme igienico-sanitarie vigenti in materia, delle norme dei regolamenti comunali, anche in materia di inquinamento acustico, nonché per gravi motivi di ordine morale e di decoro;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione Comunale, determinato dall'Associazione assegnataria, fatto salvo il diritto del Comune di Venezia al risarcimento dei danni subiti.

Nei casi di revoca o decadenza, i locali rientreranno nella disponibilità del Comune senza corresponsione d'indennizzo a favore della Concessionaria per i lavori eventualmente eseguiti e per le opere realizzate, incluse addizioni e migliorie,

fatto salvo, in ogni caso, il diritto del proprietario di pretendere il ripristino della situazione quo ante a spese dell'Associazione e l'eventuale risarcimento del danno.

ART. 7 CRITERI PREFERENZIALI DI SELEZIONE

Le proposte pervenute saranno valutate sulla base dei seguenti criteri di selezione e negoziazione, valorizzati come da Tabella di cui al seguente Avviso:

1. disponibilità di utilizzo condiviso dei locali, anche con l'Amministrazione concedente (su richiesta);
2. radicamento sul territorio, con riferimento al numero di cittadini residenti coinvolti e/o che saranno nelle attività del partecipante;
3. eventi e programmi svolti sul territorio comunale nell'ultimo quadriennio;
4. progettualità futura di gestione e destinatari del progetto;
5. proposta progettuale di ristrutturazione delle componenti edili del manufatto;
6. proposta progettuale di riqualificazione degli spazi esterni;
7. sostenibilità energetica e ambientale della soluzione progettuale proposta.

ART. 8 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse a pena di esclusione entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 04 maggio 2026**, all'Ufficio Protocollo del Comune di Eraclea (in orario antimeridiano dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 12:30 ed il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30).

La consegna dei plichi è ammessa in forma cartacea all'interno di busta sigillata recante la seguente indicazione: **"ASSEGNAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN LOCALITÀ CA' TURCATA – VIA GUIDI I – ALLE IMPRESE SOCIALI DEL TERZO SETTORE"**.

In caso di spedizione del plico a mezzo posta, farà fede il timbro dell'Ufficio postale, mentre nel caso di consegna a mano del plico presso l'Ufficio Protocollo, farà fede l'orario di consegna riportato manualmente sul plico dall'operatore addetto alla ricezione dell'Ufficio Protocollo.

Sono ritenute irricevibili e per l'effetto non sono prese in considerazione, le candidature pervenute oltre il termine poc'anzi indicato.

Non sarà accettata la candidatura inviata a mezzo posta elettronica, anche certificata, e l'operatore sarà invitato ad effettuare un nuovo invio con consegna al protocollo tramite agenzia di recapito o direttamente dall'operatore economico interessato.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Avviso.

La candidatura dovrà essere redatta in conformità alle disposizioni contenute nel presente avviso preferibilmente utilizzando il modello allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

ART. 9 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Sul plico, a pena di irricevibilità, oltre all'indicazione del mittente, deve apporsi chiaramente la seguente dicitura: **"ASSEGNAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN LOCALITÀ CA' TURCATA – VIA GUIDI I – ALLE IMPRESE SOCIALI DEL TERZO SETTORE"**.

Il plico dovrà essere non trasparente, sigillato su tutti i lembi con modalità di chiusura ermetica (con timbro e/o firma e/o ceralacca, e/o striscia incollata con nastro adesivo opportunamente vidimata) a pena di esclusione dell'istanza.

In caso di invio tramite corrieri privati o agenzie di recapito, la predetta dicitura deve essere presente anche sull'involucro all'interno del quale è stato riposto il plico.

Tutta la documentazione prodotta deve essere presentata in lingua italiana.

L'Ente non corrisponde rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, agli offerenti per la documentazione presentata, la quale viene acquisita agli atti e non sarà restituita.

All'interno del plico devono essere inserite 2 buste sigillate su tutti i lembi con modalità di chiusura ermetica (con timbro e/o firma e/o ceralacca, e/o striscia incollata con nastro adesivo opportunamente vidimata), con indicazione del mittente, separate e contrassegnate con le diciture di seguito riportate:

➤ **"Busta 1 – documenti amministrativi e tecnici"**: la busta deve contenere la domanda di partecipazione, redatta conformemente allo schema di cui all'allegato A disponibile, unitamente agli altri allegati richiesti dal presente avviso e reperibili sul sito internet dell'Ente (www.comune.eraclia.ve.it sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti"), sottoscritta dal soggetto/i munito/i dei necessari poteri di rappresentanza.

La domanda di partecipazione, redatta conformemente allo schema di cui all'**Allegato A**, deve comprendere a pena di a pena di esclusione dell'istanza, le seguenti dichiarazioni e documenti:

A1) dichiarazioni e documentazione amministrativa:

- dichiarazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i. (All. A), con la quale il partecipante dichiara la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale/partita IVA e le generalità del legale rappresentante firmatario dell'istanza, nonché i contatti telefonici e gli indirizzi mail e PEC.
- Nella medesima istanza, il rappresentante legale dovrà dichiarare il possesso dei requisiti sotto riportati alla data di presentazione dell'istanza:
 - di aver preso visione di tutte le condizioni previste nell'Avviso pubblico e di accettarle in modo incondizionato e senza riserve;
 - di non aver debiti nei confronti del Comune di Eraclea e delle sue partecipate;
 - di non aver subito procedure di decadenza o revoca di concessioni di spazi per aver commesso azioni gravi comportanti la risoluzione dei relativi contratti o avere contenziosi in corso di qualsiasi natura per inosservanza dei regolamenti, definiti almeno in primo grado a favore dell'Amministrazione Comunale;
 - di aver preso visione delle disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), relativamente al trattamento dei dati contenuti nella presente offerta, esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri del Comune e di essere informato ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, in merito al trattamento dei dati personali, relativi al presente Avviso pubblico
 - l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di concessione, elencate nell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, ed in particolare che non sussiste motivo di esclusione dalla partecipazione al predetto Avviso pubblico per una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per uno dei seguenti reati:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- di non trovarsi in stato fallimentare, in stato di concordato preventivo, liquidazione coatta o amministrazione controllata o in pendenza di una di tali procedure;
- che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 36/2023, non diversamente risolvibile. La dichiarazione dovrà riferirsi anche ad eventuali situazioni di conflitto di interessi per parentela e/o affinità entro il secondo grado, di coniugio, di stabile convivenza tra il proprietario e i dipendenti dell'Ente che partecipano al procedimento che porta all'adozione del presente avviso e alla formazione della relativa volontà negoziale.

La non veridicità delle autocertificazioni comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la mancata stipulazione della concessione per fatto imputabile all'aggiudicatario, oltre alle ulteriori conseguenze di legge.

A2) copia del documento di identità del titolare e del soggetto/i munito/i dei necessari poteri di rappresentanza;

A3) All'istanza dovrà essere allegata, a pena di esclusione, l'attestazione di avvenuta presa visione dell'immobile oggetto dell'Avviso;

A4) Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 in merito al trattamento dei dati personali, firmata su entrambe i lati.

La domanda di partecipazione debitamente sottoscritta dal/i soggetto/i munito/i dei necessari poteri di rappresentanza è richiesta a pena di esclusione.

E' altresì richiesta, a pena di esclusione, la copia fotostatica del documento di identità del/i medesimo/i soggetto/i. Costituiscono causa di esclusione le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del candidato.

Sono ammesse offerte per procura speciale, che dovrà essere redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e allegata in originale o in copia autenticata nel plico contenente i documenti all'interno della busta 1, a pena di esclusione.

➤ **“Busta 2 - offerta progettuale”:** la busta dovrà contenere la proposta di Piano di Valorizzazione del bene immobile e dell'area di pertinenza redatta in carta semplice.

Il Piano di Valorizzazione dovrà riguardare sia i manufatti edilizi, che la sistemazione dell'area esterna, mediante la manutenzione e riqualificazione delle strutture esistenti, nonché la proposta progettuale di gestione.

L'offerta tecnica progettuale dovrà contenere separati documenti intitolati come da sotto elenco B1, B2 e B3 contenenti ognuno i diversi punti numerati di seguito riportati, al fine di consentire alla commissione un corretto esame della documentazione funzionale all'attribuzione dei punteggi.

B1 - Proposta edilizia/impiantistica costituita da:

- relazione tecnico illustrativa generale (Massimo due facciate, fogli A4) comprensiva anche della parte impiantistica, di cui dovranno successivamente essere fornite certificazioni di legge ad avvenuta esecuzione dei lavori;
- elaborati grafici in scala 1:50 di piante, prospetti e sezioni significative, qualora necessarie, raffiguranti anche gli elementi per il superamento delle barriere architettoniche, rendering idonei ad illustrare la proposta di riqualificazione, sia esterna che interna, degli spazi oggetto di concessione;
- planimetria di inquadramento dell'area di intervento in scala 1:200, raffigurante la sistemazione esterna delle strutture e del verde esistente, con l'eventuale proposta di reimpianto di nuove essenze arboree e/o proposte di modifica di quelle attualmente esistenti;
- proposte finalizzate al miglioramento del comfort ambientale e della vivibilità della struttura;
- proposte volte alla sostenibilità energetica e ambientale: ricadute positive sull'ambiente viste le esigenze di risparmio energetico (es. installazione di pannelli fotovoltaici o impianti gas free);
- cronoprogramma adeguatamente commentato, con dettaglio delle fasi di esecuzione dei lavori;
- computo metrico estimativo di tutte le opere di valorizzazione dell'immobile proposte;
- relazione sui materiali che saranno utilizzati, con particolare riferimento all'utilizzo di materiali finalizzati a durare nel tempo e che richiedano nel contempo minori interventi di manutenzione ordinaria, di cui dovranno essere fornite successivamente le certificazioni (Massimo due facciate, fogli A4);
- piano di manutenzione che comprenda: la cadenza di manutenzioni periodiche necessarie a superfici, impianti e parti strutturali dell'immobile; una relazione annuale di rendiconto degli interventi effettuati sull'immobile;
- cronoprogramma stagionale che individui e cadenzi gli interventi di sfalcio e potatura delle essenze arboree e/o di riverniciatura di eventuali superfici.

B2 – Report di gestione dell'immobile nell'ultimo quadriennio:

- curriculum vitae del Presidente, Direttore o del Responsabile;
- numero di ore medie settimanali di apertura dell'attività;
- descrizione e documentazione dei progetti di collaborazione con altri Enti e Associazioni e progetti di intervento sul tessuto sociale per attività per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ultimo quadriennio;
- descrizione delle attività svolte a favore delle fasce deboli (anziani, disabili, minori) nell'ultimo quadriennio.

B3 - Proposta di gestione futura costituita da:

- descrizione del Settore di intervento (ambito culturale, sociale, volontariato, ecc.), esatta individuazione del territorio di intervento e azioni previste per la promozione del progetto;

- descrizione del progetto (presentazione delle principali azioni previste in vista degli effetti che si intendono attuare), della programmazione delle azioni e della realizzazione dello stesso nelle varie fasi di sviluppo;
- descrizione dei destinatari del progetto verso i quali si intende agire e delle eventuali iniziative da offrire gratuitamente ai partecipanti e/o a costi ribassati (con particolare attenzione alle fasce deboli);
- descrizione di eventi pubblici, manifestazioni di carattere sportivo, culturale e sociale che si intenderà svolgere presso il territorio comunale;
- descrizione di Attività periodiche rivolte alle fasce deboli, ai soggetti con disabilità, e reinserimento sociale e alla tutela della salute che si ritiene di attuare;
- manifestazione dell'intenzione di collaborare con altre Associazioni ed Enti per il raggiungimento di obiettivi condivisi;
- caratteristiche sperimentali del piano;
- modalità di comunicazione a mezzo media e social propria attività;
- descrizione dei risultati attesi (finalità, obiettivi generali o specifici);
- impegno a provvedere, a cure e spese dell'assegnatario, ai lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dei locali assegnati;
- pensione all'utilizzo condiviso dello spazi richiesto.

Determina l'esclusione dalla gara la circostanza che la proposta progettuale non sia validamente sottoscritta.

Determina altresì l'esclusione dalla gara la fattispecie in cui le offerte B1 – B2 - B3 non vengano inserite nella Busta "B – OFFERTA PROGETTUALE".

Determina altresì l'esclusione dalla gara la fattispecie in cui l'offerta relativamente alla documentazione tecnica riferita al precedente paragrafo B1, non sia sottoscritta oltre che dal concessionario anche da un tecnico abilitato all'esercizio della professione.

➤ **Busta 3 "OFFERTA ECONOMICA"**, la busta, sigillata e controfirmata, dovrà contenere, a pena di esclusione la proposta economica redatta secondo lo schema **Allegato C**.

La proposta economica dovrà contenere l'indicazione, così in cifre come in lettere, del canone annuo di concessione in aumento su quello a base d'asta, quantificato dal Servizio Patrimonio del Comune di Eraclea in € 10.219,68 (euro diecimiladuecentodiciannove,68).

Tale somma potrà essere in parte costituita dal controvalore delle opere proposte ricomprese nel Piano di Valorizzazione, a seguito della produzione di idonei giustificativi di spese e delle certificazioni di regolare esecuzione delle opere proposte in sede di candidatura.

Il canone monetario da corrispondere all'Amministrazione Comunale in caso di controvalore in opere, non potrà essere inferiore al 30 % (trenta per cento) di quanto determinato a base d'asta; in ogni caso la documentazione contenuta nella busta nr. 02 dovrà dimostrare che l'importo rimanente del canone (per tutta le dieci annualità), sarà riconosciuto mediante l'esecuzione di opere di importo almeno pari alla differenza necessaria per il raggiungimento del canone a base di gara.

Qualora siano eseguite opere per un importo inferiore a quello offerto, il Comune, previa imputazione del valore delle opere regolarmente eseguite alle somme dovute a titolo di canone, avrà facoltà di revocare la concessione e, fermo restando il diritto di valersi sulla garanzia definitiva, potrà agire per il recupero del credito residuo sino a concorrenza dell'importo offerto in sede di gara.

Le parti convengono che il canone sia aggiornato su base annua, nella misura pari al 100% della variazione in aumento, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli imprese, pubblicata annualmente dalla Gazzetta Ufficiale. Il canone rivalutato di ogni anno costituirà base imponibile per l'anno successivo. L'aggiornamento decorrerà a partire dall'anno 2027 e verrà comunicato annualmente dal Comune per iscritto.

La differenza tra l'importo offerto quale canone annuo, corrisposto in opere, e l'importo oggetto di rivalutazione annuale sarà corrisposta in unica soluzione al termine di ogni anno solare.

La proposta economica dovrà essere firmata dal sottoscrittore dell'istanza di cui sopra, a pena di esclusione.

ART. 10 – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO DELL'AREA E DELLE STRUTTURE SOVRASTANTI

Ai fini della partecipazione al presente Avviso, è **obbligatorio** effettuare la presa visione dell'area e delle strutture sovrastanti oggetto di istanza; sarà rilasciata dall'Ufficio competente l'Attestazione di presa visione che dovrà obbligatoriamente essere allegata alla domanda di partecipazione, fatto salvo per gli Enti che negli ultimi tre anni abbiano detenuto l'immobile, a qualsiasi titolo.

Il mancato sopralluogo costituirà causa di esclusione dalla gara.

Il sopralluogo può essere effettuato:

a) dal legale rappresentante dell'impresa sociale;

b) da persona formalmente delegata dal legale rappresentante dell'Ente del Terzo Settore, munita di fotocopie documento di identità del delegante e di chi effettua la presa visione.

In nessun caso il medesimo soggetto potrà prendere parte al sopralluogo per conto di più concorrenti.

Il sopralluogo è fissato per il giorno **16 aprile 2026** a partire dalle ore 09:00; il calendario dei sopralluoghi sarà comunicato a seguito dell'istanza per la visione dell'immobile che dovrà pervenire esclusivamente all'indirizzo mail patrimonio@comune.eraclea.ve.it entro e non oltre le ore **12:00 del giorno 14 aprile 2026**.

ART. 11 ESCLUSIONI DALL'AVVISO PUBBLICO

Costituiscono motivi di esclusione senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio:

- a) il mancato possesso per i proponenti dei requisiti nella misura necessaria per la partecipazione;
- b) il fatto che il proponente non comprovi il possesso dei requisiti auto certificati nell'ambito del procedimento di verifica.

Costituiscono irregolarità essenziali e non sanabili nella presentazione della documentazione dell'Avviso pubblico:

- 1) le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, inclusa la mancata allegazione del documento di identità del partecipante e/o del sottoscrittore;
- 2) l'impossibilità di evincere dalla documentazione amministrativa presentata gli estremi identificativi univoci dei concorrenti;
- 3) la presentazione dell'offerta progettuale non sottoscritta dai soggetti legittimati;
- 4) l'integrale mancata presentazione dell'offerta progettuale, fermo restando che l'offerta progettuale incompleta, anche rispetto agli allegati B1, B2 e B3 sarà valutata per il contenuto effettivamente presente;
- 5) il fatto che l'offerta progettuale presenti correzioni non debitamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente su aspetti tali che la rendano indefinita;
- 6) la presentazione della documentazione non in lingua italiana o non accompagnata da traduzione certificata;
- 7) il mancato, inesatto o tardivo adempimento a quanto contenuto nell'eventuale invito rivolto dalla Commissione a completare, regolarizzare o presentare gli elementi e le dichiarazioni o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;
- 8) la mancata presentazione, da parte di tutti i soggetti tenuti congiuntamente o disgiuntamente, della domanda di partecipazione, salvo che il proponente sia inequivocabilmente identificato dalla restante documentazione e fermo restando che l'eventuale integrazione della domanda di partecipazione non potrà apportare variazioni a quanto risulta dalla documentazione già presentata.

Sono considerate inammissibili le proposte:

- a) che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nell'Avviso pubblico;
- b) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- c) che siano parziali o condizionate o espresse in modo indefinito o in riferimento ad altro Avviso pubblico.

ART. 12 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale dell'istanza di partecipazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità non essenziale degli elementi e dei documenti, con esclusione di quelle afferenti all'offerta progettuale, sarà comunicato all'indirizzo di posta elettronica che i proponenti sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione o che, in mancanza di indicazione, potrà essere dedotto dai documenti presentati, oppure dalla visura presso la CCIAA, un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il proponente sarà escluso dall'Avviso pubblico.

Si fa presente che le dichiarazioni prodotte in seguito alla richiesta dell'Amministrazione dovranno riferirsi alla situazione in essere alla data di scadenza per la presentazione delle proposte e che i documenti eventualmente prodotti in seguito alla richiesta dell'Amministrazione dovranno essere anch'essi di data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte.

Art. 13 COMMISSIONE GIUDICATRICE

Le proposte tecniche ed economiche saranno valutate da una commissione giudicatrice, appositamente nominata con provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Eraclea, formata da tre componenti esperti, compreso il presidente, oltre ad un segretario verbalizzante.

ART. 14 ISTRUTTORIA

La Commissione, in seduta pubblica, fissata nel giorno ed ora che saranno tempestivamente pubblicati sul sito internet (www.comune.eraclea.ve.it, sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti") procederà alla verifica

dell'integrità ed all'apertura dei plichi pervenuti nei termini, nonché alla verifica dei requisiti di partecipazione così come rappresentati dalle dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti, nonché all'apertura della busta contenente la proposta tecnico-progettuale.

Nel corso di tale seduta la Commissione procede alle verifiche preliminari, all'apertura dei plichi pervenuti e alla verifica di quanto ivi contenuto; esclude le offerte tardive o irregolari.

La Commissione di gara all'uopo nominata, prenderà dunque visione della documentazione, verificando la completezza e la conformità della stessa alle disposizioni del presente Avviso pubblico.

La Commissione procederà dunque come segue:

- a) verifica della regolarità dei plichi di trasmissione pervenuti, accertandone l'integrità, la data e l'ora di presentazione, escludendo le offerte non integre o pervenute oltre il termine stabilito nell'Avviso pubblico;
- b) all'apertura della sola Busta 1 di ogni singolo concorrente e verifica della completezza e validità dei documenti amministrativi presentati ai fini dell'ammissione, provvedendo ad effettuare le eventuali esclusioni o a disporre le necessarie integrazioni documentali;
- c) all'apertura di ciascuna Busta 2 e verifica della presenza di documentazione contenuta inerente l'Offerta progettuale;
- d) in seduta riservata, attribuzione dei punteggi sui progetti contenuti nella Busta "B", tenendo conto dei criteri di cui al presente Avviso Pubblico;
- e) in seduta pubblica, fissata nel giorno ed ora che saranno tempestivamente pubblicati sul sito internet (www.comune.eraclia.ve.it, sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti") all'apertura di ciascuna Busta "C" contenente l'offerta economica, con attribuzione dei relativi punteggi.

La Commissione, esaminata la documentazione, tramite il Responsabile del Procedimento può richiedere inoltre chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione, attivando la procedura di soccorso istruttorio nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 36/2023, nonché effettuare appositi sopralluoghi presso gli immobili oggetto di valutazione.

Al termine della procedura di valutazione delle offerte per ciascuno spazio verrà redatta la graduatoria in ordine decrescente, successivamente approvata con apposito provvedimento dirigenziale e pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Eraclea.

Nel caso di offerte collocate in graduatoria nella medesima posizione, è utilizzato il criterio cronologico di arrivo della domanda secondo il numero di protocollo assegnato alla ricezione della stessa.

Il verbale in cui viene definita la graduatoria finale non ha valore di contratto.

L'aggiudicazione è in ogni caso definitiva per il Comune divenuti esecutivi, ai sensi di legge, i provvedimenti di approvazione dell'esito.

L'aggiudicazione effettuata al termine delle operazioni di cui sopra ha carattere è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura e all'approvazione dell'esito da parte del Responsabile del Settore competente.

L'offerta si considera vincolante per l'aggiudicatario ed irrevocabile fino a 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione delle proposte.

In caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate ed, in generale, di mancati adempimenti connessi o conseguenti all'aggiudicazione, compresa la mancata stipula del contratto di concessione entro la data di convocazione, il soggetto decadrà immediatamente dal diritto alla eventuale assegnazione e/o dalla fruizione del bene.

L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non aggiudicare o sospendere o interrompere definitivamente la procedura senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa o richiesta di risarcimento o indennizzo a nessun titolo.

Art. 15 VALUTAZIONE TECNICA DELLE PROPOSTE

Alla valutazione tecnica, che sarà effettuata in base ai seguenti criteri, sarà attribuito un punteggio massimo di punti 75, così suddiviso:

REQUISITO	CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO OFFERTA TECNICA
Disponibilità di utilizzo dei locali	Disponibilità a condividere l'immobile con altre realtà del territorio, a giorni e ore da concordare.	PUNTI 5
Radicamento sul territorio Attività continuativa e radicata sul territorio di rilievo socio/culturale:	- Periodo < anni 3 PUNTI 1 - Periodo compreso tra 3 e 6 anni (compresi) PUNTI 2 - Periodo > 6 anni PUNTI 5	PUNTI 5
Eventi e programmi svolti	Verranno attribuiti:	PUNTI 5

<p>sul territorio comunale nell'ultimo quadriennio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • progetti di collaborazione con altri Enti e Associazioni e progetti di intervento sul tessuto sociale per attività per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nell'ultimo quadriennio; • le attività svolte a favore delle fasce deboli (anziani, disabili, minori). 	<p>PUNTI 1 o 2 (se di più giornate) per ciascun evento o manifestazione organizzata con il patrocinio del Comune di Eraclea;</p> <p>PUNTI 1 o 2 (se di più giornate) per ciascun rapporto intrattenuto con le scuole di ogni ordine e grado</p> <p>PUNTI 3 per ciascuna attività periodica continuativa svolta a favore delle fasce deboli (comprovata da documentazione);</p> <p>PUNTI 3 progetti di collaborazione con altri Enti e Associazioni specializzate e progetti di intervento sul tessuto sociale di durata quantomeno semestrale (purché rientranti nelle finalità indicate)</p>	
<p>Progettualità futura di gestione e destinatari del progetto:</p> <p>Vengono valutati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la qualità del progetto e la programmazione delle azioni; • la realizzazione del progetto nelle varie fasi di sviluppo; • le finalità, gli obiettivi generali o specifici del progetto • il numero e la descrizione delle iniziative • l'attenzione alle fasce deboli (anziani, disabili, bambini); • la capacità di diversificare le proposte; • Capacità di interagire con altri soggetti, enti, associazioni e realtà locali e non; • Modalità di pubblicizzazione 	<p>L'attribuzione del punteggio valuterà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • iniziative da offrire gratuitamente ai partecipanti e/o a costi ribassati (con particolare attenzione alle fasce deboli) FINO A 4 (secondo la ripetitività o la pluralità di attività offerte); • eventi pubblici, manifestazioni di carattere sportivo, culturale e sociale tenute presso il territorio comunale ripetitività delle stesse PUNTI 1 o 2 (se di più giornate) ad evento ; • Attività periodiche rivolte alle fasce deboli, ai soggetti con disabilità, e reinserimento sociale e alla tutela della salute FINO A 4 (secondo la ripetitività o la pluralità di attività offerte); • Collaborazione con altre Associazioni ed Enti per lo sviluppo di programmi condivisi per attività di rilievo sociale; PUNTI 3 • Collaborazione con altri soggetti, con istituzioni e altri soggetti operanti in campo nazionale, europeo ed internazionale; PUNTI 4 • Capacità di diversificare le proposte PUNTI 1 (in presenza di attività diversificate purché rientranti nelle finalità dell'Avviso); • Caratteristiche sperimentali del piano - attività PUNTI 1; • Modalità di comunicazione a mezzo media e social propria attività PUNTI 1; 	<p>PUNTI 10</p>
<p>Proposta progettuale di ristrutturazione delle componenti edili del manufatto:</p> <p>Viene valutata la qualità del progetto in riferimento alla fruibilità dei locali e del contesto urbano in cui è collocato l'immobile e alle caratteristiche tecniche dei</p>		

<p>materiali utilizzati. Si valorizzeranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> Soluzioni in grado di garantire una - maggiore resa per la riqualificazione energetica dei serramenti; L'impermeabilizzazione delle strutture orizzontali e verticali; Gli interventi di rinnovamento dell'impianto elettrico; Gli interventi di rinnovamento dell'impianto idraulico; Gli interventi di rinnovamento dell'impianto di climatizzazione; <p>Saranno valorizzate le proposte che oltre ad un miglioramento prestazionale contribuiranno a migliorare la sicurezza dell'utente con soluzioni che tengano in considerazione l'ambiente circostante dell'immobile. Verranno premiate le proposte che dimostreranno un'elevata durabilità del sistema/prodotto offerto. Non saranno valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio gli interventi di manutenzione ordinaria, come definiti nell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.R. 380/2001.</p>	<p>FINO A PUNTI 6 per ogni intervento proposto tra quelli indicati come valorizzabili</p>	<p>PUNTI 30</p>
<p>Proposta progettuale di ristrutturazione degli spazi esterni. Verranno valorizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> organizzazione degli spazi esterni e piantumazione; sistema di illuminazione esterno e relativa qualità e durata nel tempo dei materiali; arredo urbano, con soluzioni che tengano in considerazione, l'ambiente circostante d'inserimento dell'immobile. 	<p>PUNTI 3 per ogni intervento proposto tra quelli indicati come valorizzabili</p>	<p>PUNTI 09</p>
<p>Sostenibilità energetica e ambientale della soluzione progettuale proposta: Intervento volto all'efficientamento energetico dell'immobile, con particolare riferimento all'utilizzo di pannelli fotovoltaici e/o impianto solare termico.</p>		<p>PUNTI 06</p>
<p>Piano di manutenzione ordinaria/straordinaria: Vengono valutati:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'impegno a provvedere, a cura e spese dell'assegnatario, ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi assegnati Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria, la completezza e la frequenza degli interventi programmati. <p>Per il raggiungimento del punteggio massimo è necessario l'impegno a provvedere alla manutenzione <u>ordinaria e</u></p>	<p>Valutazione sufficiente: fino a punti 2 Valutazione buona: fino a punti 4 Valutazione ottima: fino a punti 6</p>	<p>PUNTI 05</p>

straordinaria per la durata della concessione.		
--	--	--

Nell'attribuzione del minor punteggio eventuali valori non interi verranno approssimati fino alla seconda cifra decimale (con arrotondamento in eccesso se uguale o superiore a 5 o per difetto se minore o uguale a 4 del 3° decimale).

Art. 16 VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, alla quale sarà attribuito un punteggio massimo di punti 25, deve contenere l'indicazione del canone concessorio offerto, in cifre ed in lettere.

Al canone annuo più alto sarà assegnato il punteggio massimo.

Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi (P) proporzionalmente inferiori in base al seguente calcolo:

$$P = P_{max} * (V_{Off}/V_{maxoff})$$

dove:

P_{max} corrisponde al Punteggio massimo attribuibile.

V_{off} corrisponde al valore offerto dall'Operatore in esame

V_{maxOff} corrisponde al valore massimo offerto

Il punteggio totale per definire la graduatoria è dato dalla somma del punteggio della valutazione tecnica "B" e da quello della valutazione economica "C", entrambi calcolati sulla base dei criteri sopra esposti.

Nel caso in cui il canone sia parzialmente riconosciuto mediante l'esecuzione di opere per la valorizzazione dell'immobile, non saranno ammesse le offerte economiche il cui importo (offerto a titolo di canone), sia inferiore al 30% (trenta per cento) dell'importo del canone a base d'asta 10.219,68 (euro diecimiladuecentodiciannove,68).

Nel qual caso dovrà essere dimostrato che l'importo rimanente del canone sarà riconosciuto dall'esecuzione di opere, almeno fino al raggiungimento del canone offerto a base di gara.

ART. 17 GRADUATORIA FINALE

La graduatoria finale di merito delle proposte validamente presentate è formulata in ordine di punteggio decrescente. Nel caso di progetti collocati in graduatoria nella medesima posizione è utilizzato il criterio cronologico di arrivo della domanda secondo il numero di protocollo assegnato alla ricezione della stessa.

L'aggiudicazione può avvenire anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta idonea in relazione all'oggetto del presente Avviso pubblico.

ART. 18 VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

Il presente Avviso pubblico non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Eraclea, né all'aggiudicazione né alla stipula del contratto di concessione, essendo libera di avviare eventuali altre procedure o di revocare la procedura di scelta, senza che il candidato possa avanzare alcun indennizzo di sorta.

I soggetti offerenti sono invece vincolati fin dal momento della presentazione della proposta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

In caso di revoca, annullamento o decadenza dell'aggiudicazione il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare al concorrente che segue il primo nella graduatoria finale.

ART. 19 OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario dovrà stipulare il contratto di concessione nel termine che gli verrà comunicato dall'Ufficio Patrimonio del Comune. In caso di mancata stipula nel termine prescritto per colpa da imputare all'aggiudicatario, il Comune avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione tramite scorrimento della graduatoria., oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni.

ART. 20 OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Gli effetti del rapporto concessorio quinquennale, nessuno escluso, avranno decorrenza dalla sottoscrizione del provvedimento di concessione per l'immobile in oggetto.

Con la sottoscrizione del contratto il bene verrà immesso nella piena disponibilità del concessionario.

Verrà sottoscritto un provvedimento di concessione della durata di anni 10 (dieci), decorsi i quali è escluso il tacito rinnovo.

Il contratto di concessione è sottoposto a registrazione a norma di legge, con applicazione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro proporzionale del 2% sull'importo del canone relativo a ciascun anno di durata del contratto, o nella diversa misura dovuta ai sensi di legge.

Sono a carico del concessionario tutte le altre spese inerenti e conseguenti la concessione nonché l'onere di provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione dell'atto.

Copia del contratto di concessione, una volta registrato, dovrà essere consegnato all'Ufficio Patrimonio dell'Ente. La concessione non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto.

Il concessionario dovrà avviare l'attività oggetto del presente bando all'uso per il quale il medesimo è stato assegnato entro 60 giorni dalla stipula della convenzione accessiva alla concessione.

Dalla sottoscrizione della convenzione decorre altresì un termine di 90 giorni utili per la presentazione agli uffici competenti dell'Area Tecnica delle domande edilizie necessarie all'esecuzione degli interventi proposti nel Piano di Valorizzazione presentato in sede di candidatura.

Laddove gli interventi proposti necessitino di un progetto esecutivo, questo dovrà essere sottoposto ad approvazione con specifico provvedimento da parte della Giunta Comunale. Non è richiesta invece la validazione del progetto di fattibilità tecnico economica.

Quando anche non sia necessaria l'approvazione di un progetto da parte dell'Amministrazione, le opere dovranno comunque essere concordate con l'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Eraclea.

I lavori dovranno essere realizzati e affidati, osservando le procedure stabilite dalla normativa vigente ed in particolare dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ed il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., a pena di decadenza della presente concessione.

I lavori dovranno essere realizzati da operatori economici in possesso dei requisiti richiesti agli artt. 94 e sgg del D.Lgs. n. 36/2023, a pena di decadenza della presente concessione.

All'atto dell'esecuzione degli eventuali lavori di manutenzione e delle eventuali migliorie, nonché adattamenti, e comunque prima dell'inizio dei lavori, il Concessionario si obbliga a trasmettere al Comune una relazione contenente le informazioni generali sull'appaltatore (almeno ragione sociale, partita IVA, sede legale) e sull'oggetto dell'appalto e lo schema del contratto. È obbligo a carico del concessionario l'assunzione della responsabilità in merito agli oneri sulla sicurezza in fase di realizzazione dei lavori suddetti, incluso il coordinamento in fase di esecuzione.

Entro il 30 novembre di ogni anno solare, le parti si impegnano a redigere verbale di presa d'atto dello stato dei luoghi al fine di accertare, in contraddittorio, lo stato di conservazione dell'immobile, l'entità delle opere eseguite e la loro rispondenza rispetto al Piano di Valorizzazione

I lavori oggetto di concessione, concordati con gli uffici competenti, rimarranno a beneficio dell'Amministrazione senza che nulla sia dovuto dall'Amministrazione Comunale stessa.

La concessione, qualora l'assegnazione dovesse avvenire a favore di un soggetto già utilizzatore di un esercizio commerciale di proprietà comunale, dovrà essere subordinata alla previa verifica:

- del comportamento dell'assegnatario in ordine all'esatto adempimento degli obblighi contrattuali previsti nel precedente contratto;
- del regolare pagamento delle indennità pregresse;
- del mantenimento dello stato conservativo dell'immobile;
- dell'assenza di irregolarità edilizie e/o catastali;
- dell'assenza di contenziosi giudiziari pendenti con l'Amministrazione Comunale.

Il conduttore assume ogni e qualsiasi rischio di costruzione, gestione e domanda. E' esclusa quindi qualsiasi revisione della concessione per qualsiasi evento, anche straordinario e imprevedibile, che determini l'eventuale alterazione dell'equilibrio economico-finanziario.

ART. 21 IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comune, in qualità di proprietario dell'immobile, potrà effettuare ispezioni periodiche o saltuarie per accertare l'osservanza degli obblighi posti a carico del concessionario.

Il Comune potrà altresì prescrivere, qualora riscontri manchevolezze, l'esecuzione di interventi e/o prestazioni ritenuti necessari per il buon andamento della concessione. E' fatto obbligo al concessionario di notificare con urgenza al Comune eventuali carenze, guasti e inconvenienti di carattere straordinario.

Entro il 30 novembre di ogni anno solare, le parti si impegnano a redigere verbale di presa d'atto dello stato dei luoghi al fine di accertare, in contraddittorio, lo stato di conservazione dell'immobile, l'entità delle opere eseguite e la loro rispondenza rispetto al Piano di Valorizzazione.

Contestualmente sarà consegnato anche un *report* delle attività eseguite nell'immobile da parte del concessionario ai fini del rispetto di quanto dichiarato in sede di offerta rispetto al Programma di Gestione

Qualora sorgano contestazioni in relazione alle opere eseguite rispetto alla proposta, le stesse saranno notificate per iscritto al concessionario che ha l'obbligo di attivarsi, entro e non oltre 15 giorni per l'adempimento ovvero per emendare vizi e difetti nelle opere, pena la revoca della concessione.

ART. 22 INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati richiesti saranno raccolti per le finalità inerenti alle procedure di affidamento sopra richiamate. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne faranno richiesta nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte istanti. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la trasparenza. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del GDPR - Regolamento UE 679/2016, esclusivamente nell'ambito e per le finalità di cui al presente avviso.

ART. 23 PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Eraclea e sul sito internet dello stesso Comune, in Amministrazione trasparente, Bandi di gare e contratti dal ** al **;

ART. 24 FORO COMPETENTE E NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si rimanda al R.D. 2440/1923 ed al Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato di cui al R.D. 23/05/1924 n. 827, nonché a tutte le altre norme vigenti in materia.

Per i ricorsi contro i provvedimenti adottati in relazione alla presente procedura, la competenza è del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, a cui è possibile presentare ricorso entro 60 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Per quanto riguarda l'accesso agli atti relativi allo svolgimento della gara si rimanda a quanto previsto dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.

ART. 25 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'Ufficio competente dell'Amministrazione è il Servizio Patrimonio ed il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 è il Responsabile dell'Area Tecnica, Dott.ssa Lara Santoro.

PER INFORMAZIONI Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: tel. 0421-234226/181, email: patrimonio@comune.eraclea.ve.it.

Eraclea, data del protocollo informatico

COMUNE DI ERACLEA
LA RESPONSABILE DI AREA TECNICA
Dott.ssa Lara SANTORO

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Eraclea ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.